



TUTELA LEGALE FEDERPREZIOSI

CONTRAENTE	L'impresa Orafa, la Gioielleria, Argenteria, Orologeria iscritta a Federpreziosi
ASSICURATO	Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre: - per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività, stagisti e apprendisti - per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività, stagisti e apprendisti.
MASSIMALE	45.000,00 euro per sinistro ed illimitato per anno.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti delle persone assicurate, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
SPESE GARANTITE	<ul style="list-style-type: none">• per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;• per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;• di giustizia;• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;• conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, semprechè siano state autorizzate dalla Società;• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;• di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;• per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;• degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;• per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: <ul style="list-style-type: none">• le spese per l'assistenza di un interprete;• le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;• l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente. <u>La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.</u>



COPERTURA BASE	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate <u>nell'ambito dell'attività di commercio sopra descritta</u>, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">• siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;• siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, <u>la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.</u> Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;• debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti a persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;• debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. <u>Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile.</u> In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.• debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. <u>Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.</u> Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a € 1.000.• debbano sostenere controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi, <u>non sono in garanzia vertenze di lavoro.</u> <p><u>Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.</u></p>
COPERTURA OPZIONALE	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività di commercio sopra descritta, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none">• debbano sostenere controversie individuali di lavoro con soggetti identificate nel Libro Unico del Lavoro;• debbano sostenere controversie relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività;• debbano sostenere vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, che



	<p><u>insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con il limite di cinque denunce per ciascun anno assicurativo.</u> La garanzia vale per le spese legali relative all'intervento della Società, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase stragiudiziale. <u>Limitatamente ad una sola denuncia per ciascun anno assicurativo, delle cinque indicate sopra, la garanzia viene estesa anche alla fase giudiziale.</u> Si precisa che qualora nei confronti del debitore risultino situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulti pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale, attestata da visure o da informazioni commerciali acquisite dalla Società, la garanzia verrà limitata alla sola fase stragiudiziale della vertenza, con esclusione quindi della successiva fase giudiziale (atto di citazione, emissione di decreto ingiuntivo) ed esecutiva (precetto, pignoramento, ecc), fatte salve la stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.</p> <ul style="list-style-type: none">• la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato nei procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal D. Lgs. N. 472/97 e successive modifiche/integrazioni. La garanzia si intende operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato necessiti dell'assistenza tecnica da parte di un Difensore abilitato, come definito dall'Art. 12 del D.Lgs 546/92 e successive modifiche, in fase di contraddittorio con le Autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. <u>Sono escluse le mere richieste di allegazione e/o produzione di documenti.</u> La Società rimborserà le spese relative al ricorso soltanto nei casi di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave, secondo le definizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs 472/97. <p><u>Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.</u></p>
FRANCHIGIA FISSA	Sulle spese legali, solo per la copertura opzionale , è sempre presente una franchigia fissa pari al 5% con un minimo di € 1.500.
ESCLUSIONI	<p><u>Le garanzie sono escluse per:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;• fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;• materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;• controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e



	<p>mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;</p> <ul style="list-style-type: none">• controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;• vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;• controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;• controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;• controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;• vertenze di lavoro, vertenze relative all'immobile, vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, se non è attiva la copertura opzionale.
AMBITO TERRITORIALE	<p>Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d'Europa;• nelle ipotesi di vertenze contrattuali: nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera ad esclusione delle vertenze contrattuali compreso il recupero di crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato;• nell'ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. <p>I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.</p>
INSORGENZA / CARENZE CONTRATTUALI	<p>Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.</p> <p>La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, con le seguenti eccezioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale.</u>
RECESSO PER SINISTROSITA'	<p><u>Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60°giorno dalla definizione dello stesso, la Società potrà recedere dal contratto, mediante invio di lettera di lettera raccomandata e con preavviso di almeno 30 giorni. La suddetta facoltà di recesso è applicabile anche al Contraente.</u></p>
EMISSIONE	Polizze singole
PREMIO ANNUO LORDO (imposte al 21,25%)	Fino a 5 addetti: € 650,00 da 6 a 10 addetti: € 850,00

	da 11 a 15 addetti: € 1150,00 da 16 a 20 addetti: € 1350,00 da 21 in poi: Rischio Direzione
PREMIO ANNUO LORDO (imposte al 21,25%) Copertura Opzionale	€ 1.600,00

Verona, 23 Febbraio 2016

D.A.S. S.p.A.
Assicurazioni Difesa Legale
Underwriting

La validità temporale della quotazione, se non diversamente pattuito, non potrà essere superiore a 30 giorni dalla data di invio del messaggio stesso.

La presente scheda e' da intendersi quale strumento meramente illustrativo del documento contrattuale ufficiale che verrà emesso.